

N. 6202/2016 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il giudice assegnatario,  
nella procedura d'urgenza iscritta al n. 6202/2016 R.G., instaurata da \_\_\_\_\_ nei  
confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio  
Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano;  
all'esito dell'odierna udienza;  
esaminati gli atti e i documenti di causa;

**OSSERVA**

Con ricorso in via d'urgenza - in uno con ricorso ex art. 414 c.p.c. - ritualmente notificato,  
ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio  
Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ambito Territoriale per la Provincia di Milano e la  
Scuola Media Statale \_\_\_\_\_ chiedendo che venisse accertata e  
dichiarata l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia 1) del D. Lgs. n. 165/01, 2) della  
disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per  
l'a. s. 2016/17 nella parte in cui dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*"  
e che venisse conseguentemente accertate e dichiarato 3) il diritto della medesima ricorrente alla  
valutazione, nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17, del servizio di insegnamento svolto  
presso un istituto scolastico paritario dall'a. s. 2001/02 all'a.s. 2014/15 nella stessa misura in cui  
viene valutato il servizio statale; con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo  
inserimento di punti 42 nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione, alla stessa  
\_\_\_\_\_ della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.  
Nel merito, la ricorrente ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad avere  
computati, agli effetti della progressione di carriera, gli anni di servizio svolti presso l'istituto





paritario dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/15, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione, nei suddetti termini, del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

La ricorrente esponeva che, sin dal 2000, era stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente; graduatorie istituite quali permanenti con L. 124/99 e trasformate ad esaurimento con L. 296/06, relativamente alla disciplina di

Pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso scuole statali sulla scorta della suddetta graduatoria, la ricorrente aveva scelto di svolgere il suo servizio, per gli anni scolastici compresi tra il 2001 e il 2015, presso il liceo classico e liceo linguistico dell'Istituto Paritario *\_\_\_\_\_* riconosciuto quale scuola media paritaria e liceo classico paritario con D.A. dell'Istruzione della Regione Sicilia, con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002 nonché quale liceo linguistico paritario con decorrenza dall'anno scolastico 2005/2006.

Tale opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente posto che, subito dopo l'approvazione della L. n. 62/2000 ("Norme per la parità scolastica") l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 2001, convertito in L. 333/01 aveva disposto che *"i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"* (enfasi aggiunta).

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto la traduzione di pari punteggio per il servizio svolto *"nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado"*.

La ricorrente, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, era stata emessa in ruolo con decorrenza dal 1 settembre 2015 nella cosiddetta Fase B del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/15, quale docente di scuola statale per la disciplina suddetta.

La *\_\_\_\_\_* veniva quindi provvisoriamente destinata, per l'anno scolastico 2016/17 alla provincia di Milano, *\_\_\_\_\_*. Aveva tuttavia potuto





evitare la presa di servizio fuori regione per ultimare l'incarico di lavoro in corso presso l'istituto catanese.

L'art. 1 comma 108 della L. 107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi di B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale (*"I docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale"*).

La ricorrente si doleva quindi che del fatto, in mancanza di riconoscimento del servizio svolto nell'Istituto paritario siciliano, essa aveva avuto accesso alla procedura di mobilità senza alcun punteggio di servizio, con conseguente annullamento di ogni possibilità di essere destinata in Sicilia, vicina al proprio nucleo familiare composto dal compagno convivente e della loro figlia dodicenne, tutti residenti nella provincia di Catania.

La ricorrente esponeva che a disciplinare la procedura di mobilità nazionale era intervenuto in data 8 aprile 2016 il CCNI per la mobilità del personale docente, il quale - all'art. 6 "Fase C" - così recita: *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno mobilità territoriale. La mobilità verrà su istanza di parte ovvero, in assenza di distanza, d'ufficio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano su nazionale 15/16 provenienti da GAE dopo le operazioni di quelle fasi precedenti. La mobilità verrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali l'ordine di preferenza e indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio a seguito di mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nei casi sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Al fine di stilare una graduatoria per la mobilità ed individuare gli aventi diritto al trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al CCNI risulta allegata la Tabella di valutazione di titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente che, al punto I (*"anzianità di servizio"*) lett. b) prevede *" per ogni anno di servizio pre ruolo"* l'attribuzione di tre punti.





Tuttavia, nelle "Note Comuni" riportate in calce alla suddetta tabella è stato disposto che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

In ragione di ciò, la ricorrente si trova oggi ad essere penalizzata di ben 42 punti (3 x 14), con conseguente grave perdita di chances di trasferimento in Sicilia.

La ricorrente ha quindi sostenuto come il suddetto divieto di valutazione contrasti già con *"l'aggettivazione agli stessi normativamente attribuita con la quale si è inteso... rimarcare la piena equiparazione giuridica dei medesimi agli istituti gestiti direttamente dallo Stato in ragione dei penetranti controlli rigidi e prescrizioni cui essi sono sottoposti dallo Stato medesimo"*.

La ricorrente ha altresì richiamato la L. 62/2000 e l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 /2001 rappresentando come, a fronte della disposta equiparazione dei servizi statali e paritari *" valutati nella stessa misura"* non vi sarebbe ragione per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica, alla formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale docente statale, per pervenire invece all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio in questione, non potrebbero essere richiamati gli art. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. n. 297/94 ove si prevede il riconoscimento *"agli effetti della carriera"* del servizio di ruolo o pre ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (comma 2) essendo invece di esattamente il contrario e cioè che la suddetta disposizione di legge, facente uso di terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti giuridici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie.

Invero, il fenomeno di successione tra norme e istituti giuridici è stato esplicitato nel D.L. n. 250/05 che all'art. 1 bis (*" norme in materia di scuole non statali"*) espressamente prevede che *" le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie"*.





La ricorrente ha richiamato in suo favore nota della Ragioneria centrale dello Stato n .0069064 del 4 agosto 2000 ai sensi della quale la L. 62/00 " *nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti... Nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili ai fini sia giuridici ed economici nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. n.297/1994*" nonché giurisprudenza amministrativa che ha statuito come " *la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa*" (Consiglio di Stato sent. n. 1102/2002).

Ai fini cautelari, la ricorrente ha dedotto che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità di ben 42 punti implica un pregiudizio, con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia; pregiudizio imminente in quanto la recente circolare operativa MIUR n. 241 dell'8 aprile 2016 ha fissato al 28 luglio 2016 la data di pubblicazione delle operazioni di mobilità per la scuola secondaria di primo grado.

Il pregiudizio, peraltro avrebbe natura irreparabile sui diritti personali e familiari della ricorrente (compagno impossibilitato a seguire la ricorrente per attività lavorativa dipendente a Catania e figlia minore dodicenne).

Si è costituita l'Amministrazione Scolastica contrastando la pretesa della ricorrente di cui ha chiesto l'integrale rigetto.

L'Amministrazione ha rappresentato che la \_\_\_\_\_ è inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania per la classe di concorso \_\_\_\_\_, e che la stessa docente è stata destinataria di contratto a tempo indeterminato ai sensi della L. 107/2015, fase B, per la medesima classe di concorso, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dal 01/09/2016. La stessa è stata assegnata provvisoriamente alla scuola secondaria di I grado \_\_\_\_\_ e dovrà partecipare alla mobilità per l'a.s. 2016/17 al fine di ottenere la titolarità su un ambito territoriale sulla base delle preferenze espresse e/o d'ufficio (rif. all.ti 1-2 MIUR).





La mobilità, cosiddetta "*ad annum*", del personale docente per l'a. s. 2016/17 è disciplinata dal CCNI dell'8/04/2016 e dall'O.M. 241/2016, che rappresentano gli unici riferimenti normativi della materia.

Il MIUR ha precisato trattarsi di operazioni che si svolgono con cadenza annuale e che prevedono che i docenti interessati debbano produrre domanda per ogni singolo anno scolastico, secondo le modalità e i termini indicati nelle distinte annuali contrattazioni integrative, nonché nell'ordinanza ministeriale recante indicazioni operative; ciò anche nel caso in cui intendano beneficiare di particolari precedenze contrattuali e/o deroghe alla normativa vigente in materia di mobilità.

Non è contestata l'affermazione di parte convenuta secondo cui, per il prossimo anno scolastico, la mobilità sarà divisa in due grandi fasi che terranno conto delle varie tipologie di assunzioni effettuate nell'a. s. 2015/16 a seguito dell'entrata in vigore della L.107/2015.

Nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI- All. 3) si effettueranno i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.

Nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si effettueranno i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.

Trattasi quindi della fase di mobilità straordinaria prevista dalla L. 107/15 su tutti i posti vacanti disponibili su tutto il territorio nazionale.

La normativa vigente ha disposto una deroga al vincolo triennale, pertanto tutti i docenti neo immessi in ruolo potranno partecipare alle operazioni dei trasferimenti.

Ne consegue che la mobilità docente per l'a.s. 2016/17, è particolarmente articolata, in ragione del piano straordinario di assunzioni disposto della L. 107.

La fase A riguarderà dunque i trasferimenti e i passaggi all'interno della provincia. A tale fase parteciperanno tutti i docenti, compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio. In questa fase otterranno la sede definitiva i neo immessi in ruolo delle fasi 0 e A. La titolarità è per tutti su scuola.

La fase B riguarderà i trasferimenti e i passaggi interprovinciali in deroga al vincolo triennale degli assunti entro il 2014/15. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo





ambito chiesto, otterranno una titolarità su sede scolastica. Altrimenti, saranno assegnati ad un ambito. In questa fase otterranno la sede definitiva, in un ambito della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria, i neo immessi in ruolo delle fasi B e C provenienti dal Concorso 82/2012.

Alla fase C parteciperà il personale docente neo-immesso in ruolo nelle fasi B e C dalle GAE. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali. La titolarità sarà su ambito.

La fase D riguarderà, infine, i trasferimenti interprovinciali in deroga al vincolo triennale dei docenti assunti nelle fasi 0 e A (GAE/Concorso) e B e C da Concorso 82/2012.

Il MIUR ha chiarito che la ricorrente potrà partecipare alla fase C della mobilità, potendo quindi ottenere la sede definitiva in un ambito della provincia di Milano in cui si trova la sede provvisoria, secondo le preferenze espresse e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente (All. 4).

La citata ordinanza stabilisce i requisiti e i termini di presentazione della domanda di mobilità, nonché i titoli e servizi utili per l'attribuzione dei punteggi stabili alla tabella B) allegata al CCNI (All. 5). Per il prossimo anno scolastico, solo per la provincia di Milano, sono state presentate circa 14.000 domande di mobilità per tutti gli ordini e gradi di istruzioni, di cui solo 7000 circa relative alla fase straordinaria della mobilità, con tempi ristrettissimi per l'Amministrazione al fine di valutare le stesse, convalidarle al Sidi e pubblicare i movimenti. Questo vuol dire che ci deve essere certezza circa i criteri da applicare per una valutazione oggettiva di tali domande, onde evitare discriminazioni tra coloro che concorrono ai movimenti. In caso di accoglimento del presente ricorso, Ci sarebbero, infatti, migliaia di docenti pretermessi dalla ricorrente, in quanto solo quest'ultima potrebbe godere di un punteggio aggiuntivo, attribuito sulla base del solo servizio prestato presso scuole paritarie, servizio invece non riconosciuto agli altri docenti, legittimamente in quanto ciò prevede la normativa tutt'ora vigente in materia, che, si ripete, non ha introdotto deroghe o innovazioni rispetto agli anni precedenti.

Secondo la tabella B), succitata, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.





Ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297/1994 ai fini della carriera viene riconosciuto soltanto il servizio prestato presso scuole statali e pareggiate. Nulla è previsto invece per il servizio prestato presso scuole paritarie, che pertanto non rileva ai fini del riconoscimento sia giuridico che della progressione economica (Ali. 6).

Soltanto nell'ipotesi di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento il servizio prestato presso scuole paritarie viene equiparato come punteggio a quello statale.

Tuttavia, secondo la prospettazione dell'Amministrazione, si tratterebbe di istituti diversi, ciascuno soggetto ad una disciplina specifica, che non può essere estesa al di là del proprio campo di applicazione.

Nessuna deroga o innovazione in materia sarebbe stata introdotta dalla L. 62/2000 in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata venendo solo riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

La L. 62/2000 definisce le scuole paritarie *"istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale"*. Con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La L. 62 ha dunque stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche al fine di ottenere il riconoscimento della "parità" ma nulla avrebbe innovato per quanto riguarda la valutazione e/o il riconoscimento dei servizi utili ai fini della carriera e, di







conseguenza, della mobilità, rimanendo in vigore, come unica normativa di riferimento il T.U. 297/1994, art. 485 per quanto riguarda la ricostruzione di carriera ed il CCNI dell'8/04/2016-Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria ed artistica e del personale educativo, per quanto riguarda la mobilità.

Ciò doverosamente premesso al fine di inquadrare la presente vicenda, reputa chi scrive di dover accogliere il ricorso per sussistenza tanto del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, come anche recentemente valutato dal Tribunale di Caltagirone, con provvedimento n. 535/2016 R.G. est. dott. A. Gasparini che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

*“La L. 62/00 ha affermato che ‘Il sistema nazionale di istruzione’ ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).*

*A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della*





carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione





quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (ALL.9).

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Quanto al *periculum in mora* si svolgono le seguenti considerazioni.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di 24 punti, per gli otto anni di servizio svolto nel paritario, non può che comportare la minaccia di un "pregiudizio" per la ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia (da Torino). Il suddetto pregiudizio è, altresì, "imminente", in quanto la recente circolare operativa MIUR n.241 dell'8/4/2016 (all.10) ha fissato al 28/7/2016 la data di pubblicazione delle operazioni di mobilità per la scuola secondaria di primo grado. Il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della





procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio coniuge – impossibilitato a seguirla a Torino in quanto impegnato in attività lavorativa a (ALL.11) – e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare (di cui, come già detto, fa parte anche un bimbo di cinque anni) (ALL.12).

D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016 (ALL.13").

Trattasi di una vicenda assolutamente identica a quella qui in esame.

D'altra parte, l'Amministrazione – costituita nel presente giudizio, a differenza di quello siciliano – ha predisposto una difesa puramente dogmatica, limitandosi ad affermare che la mobilità è diversa "dal resto" ma non spiegando perché e sostanzialmente propugnando una tesi superata e contrastante con i principi di uguaglianza e imparzialità che devono sottendere all'operato della P.A. stessa.

Si reputa altresì la sussistenza del *periculum in mora*, rischiando la ricorrente – per effetto della preclusione qui opposta – di minare l'unità del suo nucleo familiare, residente a Catania e non amovibile a fronte di termine fissato dalla recente circolare operativa MIUR n.241 dell'8/4/2016 (all.10) al 28/7/2016 per la pubblicazione delle operazioni di mobilità per la scuola secondaria di primo grado.

Ne consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Il ricorso va quindi accolto.

Spese al merito.





P.Q.M.

visto l'art. 700 c.p.c.

- 1) ordina alle Amministrazioni convenute la previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;
- 2) conseguentemente, ordina alle medesime Amministrazioni di valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2014/15 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, dei 42 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Spese al merito.

Si comunichi.

Milano, 20 luglio 2016

Il giudice

Francesca Saioni



